REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il Regolamento d'Istituto viene integrato dalle seguenti indicazioni, che contengono riferimenti alla sanzionabilità delle condotte scolastiche per i casi di bullismo e cyberbullismo.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la Scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati.

Premessa

La realtà del bullismo è ampiamente diffusa nel mondo della scuola, anche se talvolta sottovalutata o sottaciuta.

È importante che, in via educativa e preventiva, all'interno dell'Istituto si possa intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale che è il presupposto di ogni azione formativa efficace.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al **bullismo** "in presenza", il fenomeno del **cyberbullismo**, ossia di quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari Social e l'uso degli smartphone.

Con l'obiettivo primario di accrescere il senso della legalità e la responsabilità di ciascuna delle parti in gioco, è indispensabile che l'istituzione scolastica, le famiglie e gli studenti stessi conoscano insidie e pericoli insiti nel mondo digitale e virtuale.

La Legge n.71/2017 e altri riferimenti normativi

La Legge 29 maggio 2017 n. 71 – entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo:

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione

di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti, in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
- cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dalle fattispecie di reato previste dal Codice Penale (ad esempio, artt.581-582-594-595-610-612-635)
 e dagli artt. 331 e 332 Codice di Procedura penale sull'obbligo di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048 del Codice Civile sui fatti illeciti;
- dalla Legge 71/2017 e dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
- dalla Circolare del MIUR prot. n. 107190 del 19/12/2022, recante le "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe".

Compiti e le responsabilità delle parti

DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

| | • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; | | |
|---|--|--|--|
| | prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; | | |
| | • salvo che il fatto non costituisca reato, se viene informato di atti di cyberbullismo, tempestivamente convoca i genitori/tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo; | | |
| | • segnala alle autorità competenti i casi di reati connessi al bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza. | | |
| REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO TEAM ANTIBULLISMO | • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; | | |
| | • collabora con partner esterni alla scuola, quali amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione o di sostegno al nucleo famigliare (della vittima e del bullo) | | |
| | • cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day". | | |
| COLLEGIO DOCENTI | promuove scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno | | |
| CONSIGLI DI CLASSE | • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; | | |
| | • monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe. | | |
| | • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. | | |
| DOCENTE | educa gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; | | |
| | • integra la propria attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo adeguati al livello di età degli alunni; | | |
| | • segnala alle famiglie, al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico | | |
| | • è tenuto a supportare lo studente e la famiglia della vittima nell'affrontare la problematica, dedicando spazi di ascolto e accoglienza | | |
| GENITORI | • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; | | |
| | sono attenti ai comportamenti dei propri figli; | | |

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli;

STUDENTI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti, previa opportuna formazione;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche, anche extracurricolari, non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- segnalano a genitori ed insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni;
- si impegnano ad usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat, rete internet).
- evitano di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto.

Comportamenti oggetto di intervento disciplinare = mancanze disciplinari

Sono da considerare forme di bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere:
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

- il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- l'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- la DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup blog forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- l'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- l'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- l'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

(verificare la gravità delle forme di cyberbullismo sul sito del Ministero della giustizia, consultando lo strumento iGloss@1.1)

Misure di prevenzione

La scuola adotta delle misure per promuovere la conoscenza dei suddetti fenomeni e per prevenire atti di bullismo e cyberbullismo:

- Incontri con le Forze dell'Ordine,
- Incontri con la Polizia postale,
- Progetti di Legalità e di Ed. civica.

Misure sanzionatorie

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni.

La sanzione sarà:

comminata allo studente come conseguenza dell'atto di bullismo/cyberbullismo

messo in atto (= personalizzata),

- proporzionata all'infrazione e "riparatoria",
- temporanea,
- ispirata al principio di gradualità.

Terrà conto:

- della situazione personale dello studente
- della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

| INFRAZIONE | SANZIONE | AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE | ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE |
|---|---|--|--|
| | dispositivo elettronico al solo genitore. Nei casi di violazione grave e/o reiterata viene valutata una delle seguenti sanzioni: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione o attività ludico didattiche | educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia, | Dirigente Scolastico Consiglio di Classe |
| ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web) di porre in atto abusi, atti dannosi, messa in ridicolo, nei confronti di uno o più compagni. Esempi: vedi sopra "Comportamenti oggetto di intervento disciplinare" | Per reati non procedibili d'ufficio: convocazione della famiglia Nei casi di violazione reiterata o comunque in base alla gravità dei fatti, viene valutata una delle seguenti sanzioni: - ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno - esclusione dell'alunno dalle successive visite o viaggi | Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto Per l'alunno, sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull'infrazione | Dirigente Scolastico Consiglio di Classe Referente per il bullismo e cyberbullismo |

- d'istruzione o attività ludico della didattiche
- a 15 giorni
- Sospensione per più di 15 giorni
- Segnalazione ai Servizi Sociali territoriali (nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti)
- istanza di ammonimento del Questore nel caso studente ultra 14 enne

Nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato:

- segnalazione obbligatoria, senza ritardo, agli organi competenti (Carabinieri, Polizia Postale – procura per il Tribunale dei Minorenni -se il reato è commesso da un minore, o Procura della Repubblica - se il reato è commesso da un adulto)
- segnalazione al Garante dei Minori FVG
- segnalazione ai Servizi Sociali territoriali

norma; guida all'educazione all'uso corretto Sospensione dell'alunno da 1 e responsabile dei social media e di internet.

Atti di giustizia riparatoria:

- scuse alla vittima e alla famiglia da parte delbullo
- compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica e/o di strutture convenzionate

Per i tutori: incontri formativi e informativi

Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14 enne

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017).

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.

Dalla parte della vittima di cyberbullismo

OSCURAMENTO - RIMOZIONE -BLOCCO DI CONTENUTI DIFFUSI SULLA RETE

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo (in allegato al presente Regolamento) da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

L'Istituto Comprensivo, con il supporto delle famiglie e il coinvolgimento attivo dei ragazzi si impegna ad arginare con strumenti educativi il fenomeno e a supportare le vittime di ogni forma di prevaricazione.